

Tipologia: **FISCO**  
Protocollo: **2002520**  
Data: **12/02/2020**

Oggetto: **la dichiarazione d'intento e la comunicazione dei dati – informativa annuale**  
Allegati: **NO**

## LA DICHIARAZIONE D'INTENTO E LA COMUNICAZIONE DEI DATI – INFORMATIVA ANNUALE

**Gentile Associato,**

Come noto a partire dal **2015** il D.lgs. n.175 del 21.11.2014 (c.d. Decreto Semplificazioni) all'art. 20 ha introdotto importanti novità relative agli obblighi di comunicazione delle Dichiarazioni di Intento rivoluzionando totalmente la precedente disciplina e **ribaltando** tale obbligo in capo all'esportatore abituale in luogo del fornitore destinatario della stessa.

Appare opportuno ricordare che lo status di esportatore abituale viene acquisito dai soggetti che, nell'anno solare precedente o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato operazioni con l'estero per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari conseguito. Tali soggetti hanno facoltà di emettere una Dichiarazione d'Intento nei confronti dei propri fornitori al fine di richiedere da parte di questi ultimi la non applicazione dell'Iva.

Dal **01.01.2015** l'obbligo di comunicare telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nella Dichiarazione d'Intento è stato posto, come sopra evidenziato, **a carico all'esportatore abituale**, il quale dovrà informare preventivamente l'Agenzia delle Entrate di volere acquistare senza applicazione dell'imposta attraverso l'invio telematico della Dichiarazione d'Intento.

L'esportatore abituale, prima di effettuare l'acquisto, deve inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d'Intento destinata a un determinato fornitore o prestatore;

Dal 01 gennaio 2020 l'esportatore abituale **non avrà più l'obbligo** di consegnare la dichiarazione d'intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.

È quanto emerge dall'articolo 12-septies D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto crescita") che ha introdotto importanti novità in merito agli adempimenti che devono essere rispettati dagli esportatori abituali in relazione alla possibilità di utilizzo del plafond di esportatore abituale.

È opportuno ricordare che, **fino al 31 dicembre 2019**, l'esportatore abituale che aveva maturato il relativo status doveva consegnare ai propri fornitori una copia della dichiarazione d'intento, unitamente alla copia della ricevuta di presentazione telematica della stessa.

Tuttavia, a fronte di tale soppressione, l'articolo 12-septies D.L. 34/2019 prevede quanto segue:

- nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere **indicati** gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
- sono **soppressi alcuni adempimenti** relativi all'emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l'annotazione in apposito registro);
- sono state inasprite le **sanzioni** in capo al fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all'Agenzia.

Le modalità operative per l'applicazione delle predette novità dovranno trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019.

**Indirizzo**  
Corso Vittorio  
Emanuele II, 18  
00186 – Roma

**Codice Fiscale**  
05441090585

**Telefono**  
(+39)  
0668300441  
(+39)  
0668300442

**Telefax**  
(+39)  
0668300445

**Mail**  
agisco@assoagisco.it  
agisco@pec.assoagisco.it

**Web**  
www.assoagisco.it

Ad oggi tale provvedimento non è ancora stato approvato.

In relazione alla **dichiarazione d'intento**, anche per il futuro resta fermo l'obbligo di redigere la stessa con il modello conforme (quello da sempre utilizzato) e **inviare telematicamente** la stessa all'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, non sarà più previsto l'obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, il quale sarà comunque tenuto ad indicare nella fattura gli estremi del protocollo della dichiarazione d'intento.

Ciò significa che l'esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l'avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi "informali" (ad esempio via mail).

Sul punto va segnalato che resta fermo l'obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. "**riscontro telematico**", e che in caso di omesso adempimento non è più applicabile la sanzione fissa (da 250 euro a 2.000 euro), bensì quella proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta non applicata (articolo 12-septies D.L. 34/2019).

Tale ultimo aspetto sembra andare in direzione opposta alla volontà del legislatore di "semplificare" la procedura dell'acquisto senza imposta da parte dell'esportatore abituale con l'utilizzo del plafond, poiché, se da un lato non si obbliga più quest'ultimo soggetto all'invio della copia della dichiarazione d'intento, dall'altro si responsabilizza il fornitore laddove non proceda al riscontro telematico.

È del tutto evidente che quest'ultimo soggetto avrà tutto l'interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro.

Resta immutato per il fornitore l'obbligo di indicare in fattura gli estremi delle lettere d'intento ricevute; il fornitore riepilogherà, inoltre, i dati delle lettere d'intento nella Dichiarazione Iva annuale, tramite la compilazione del quadro VI.

L'obbligo di comunicare telematicamente, all'Agenzia delle Entrate, i dati contenuti nella Dichiarazione d'Intento rimane, come sopra evidenziato, a carico **all'esportatore abituale**, il quale dovrà informare preventivamente l'Agenzia delle Entrate di volere acquistare senza applicazione dell'imposta attraverso l'invio telematico della Dichiarazione d'Intento.

Il modello non prevede più il riferimento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione "dichiarazione", che di conseguenza sono stati eliminati. Questo significa che le nuove Dichiarazioni d'Intento non potranno far riferimento alle operazioni effettuate in un determinato arco di tempo ad esempio dal 1.1 al 31.12 ma potranno essere emesse con **due sole modalità**:

1. per la singola operazione;
2. fino al raggiungimento di un determinato importo.

In questo modo il fornitore dell'esportatore è chiamato a maggiori controlli: il fornitore deve prestare la massima attenzione per evitare di emettere fatture senza IVA per importi eccedenti quelli indicati nella Dichiarazione d'Intento.

Particolare **attenzione** deve essere, quindi, riservata **alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA** dal soggetto che "riceve" la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella Dichiarazione d'Intento.

Qualora l'esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, voglia acquistare senza Iva per un importo superiore a quello inserito nella Dichiarazione d'Intento presentata deve produrne una nuova, indicando l'ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza Iva.

#### **Dichiarazione d'Intento in Dogana**

Relativamente alle importazioni, la Dichiarazione d'Intento può essere ripetuta per ogni singola operazione oppure può riguardare una serie di operazioni, fino a concorrenza di un determinato importo.

A questo punto è opportuno approfondire alcuni aspetti relativi:

1. al modello di comunicazione;
2. alle sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi richiesti;
3. alla scadenza;
4. alla compilazione ed invio telematico della comunicazione.

### **1. IL MODELLO DI COMUNICAZIONE**

Il modello della “Dichiarazione d’Intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto”, risulta essere composto da 3 facciate:

- nella prima facciata è contenuta l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- nella seconda facciata (Frontespizio) vanno riportati:
  - il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento;
  - i dati anagrafici del dichiarante, ossia del **soggetto esportatore abituale** che ha emesso la Dichiarazione d’Intento;
  - i dati anagrafici del rappresentante firmatario in caso chi sottoscriva la dichiarazione sia un soggetto diverso dal dichiarante;
  - il flag relativo alla presentazione di una Dichiarazione Integrativa con il relativo numero di protocollo della dichiarazione da integrare se si renda necessario rettificare i dati di una dichiarazione già presentata;
  - la **dichiarazione** che si intende avvalersi della facoltà, stante le condizioni che permettono di usufruirne, di effettuare **acquisti o importazioni** senza applicazione dell’Iva, l’**anno di riferimento** e la **tipologia di prodotti o servizi**.

Va inoltre data indicazione del riferimento della dichiarazione ad una singola operazione (specificandone l’importo presunto<sup>1</sup>), ad una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo indicato;

- i dati relativi al **destinatario della dichiarazione** (con indicazioni nel caso di importazioni del campo “Dogana”<sup>2</sup>. Inoltre la risoluzione n. 38/E del 13/04/2015 ha ammesso la possibilità che una Dichiarazione d’Intento riguardi più operazioni doganali d’importazione);
- nella terza facciata è riportato il quadro **A - PLAFOND**, nel quale devono essere date indicazioni relative al plafond e nello specifico se trattasi di fisso o mobile; se alla data di presentazione della dichiarazione, inoltre, è già stata presentata la dichiarazione Iva (bar-rando la relativa casella), diversamente vanno indicate le operazioni che hanno concorso alla formazione dello stesso (esportazioni, cessioni intracomunitarie, cessioni verso San Marino, operazioni assimilate, operazioni straordinarie).

Si evidenzia che la Dichiarazione d’Intento deve inoltre essere annotata dall’emittente nell’apposito registro entro 15 giorni dall’emissione oppure in apposite sezioni dei registri Iva, in attesa di efficacia delle nuove disposizioni che sopprimeranno alcuni adempimenti.

---

<sup>1</sup> Modifica introdotta dal Provvedimento Prot. 19388/2015; nella precedente versione del modello l’indicazione da fornire era “un importo pari a” in luogo di “un importo fino a euro” della versione a regime.

<sup>2</sup> La presentazione del modello cartaceo all’Ufficio Doganale, inoltre, non è più previsto in quanto è stata attivata la banca dati delle Dichiarazioni d’Intento presentate a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli (vedere nota n. 58510/RU del 20/05/2015).

## **2. SANZIONI APPLICABILI**

Come sopra anticipato, condizione fondamentale per poter emettere da parte del fornitore una fattura in regime di non imponibilità di cui all'art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. 633/72 è il **preventivo** riscontro telematico da parte dello stesso dell'avvenuta presentazione della Dichiarazione d'Intento da parte dell'esportatore abituale. Tale riscontro, a regime, potrà essere effettuato secondo **due modalità alternative**:

- tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate, consultando **l'apposita funzione ad accesso libero** che consente di effettuare la ricerca inserendo i codici fiscali (dell'esportatore e del fornitore) e il numero di protocollo della ricevuta telematica;
- mediante accesso al **proprio cassetto fiscale**, per i soggetti abilitati ai servizi Entratel o Fisconline.

Per accedere alle funzioni di libero accesso è necessario collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) e seguire il percorso Servizi online – Servizi fiscali – Servizi senza registrazione – Verifica ricevuta Dichiarazione d'Intento.

Relativamente alle sanzioni applicabili, il fornitore che effettuerà la cessione/prestazione senza applicazione dell'imposta prima di:

- aver riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate;

sarà punito con la sanzione amministrativa compresa da Euro 250 a Euro 2.000 (art. 7 comma 4 -bis del D.lgs. 471/1997 così modificato dal D.lgs. n. 175/2014 e successivamente dall'art. 15, comma 1, lett. g), D. Lgs. 24/09/2015, n. 158).

I fornitori degli esportatori abituali, come evidenziato precedentemente, dovranno monitorare con particolare attenzione il fatturato in regime di non imponibilità; ricordiamo, infatti, a tal fine, che il comma 3 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 471/97, prevede che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della Dichiarazione d'Intento sarà punito con la sanzione amministrativa dal **100 al 200%** dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Pertanto bisognerà verificare costantemente di non eccedere rispetto agli importi indicati nella lettera d'intento con l'emissione di fatture in regime di non imponibilità.

## **3. SCADENZA**

Gli esportatori abituali che intendono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'Iva devono procedere **preventivamente** a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la Dichiarazione d'Intento e consegnarla poi al fornitore unitamente alla ricevuta di consegna.

Il fornitore dovrà, da parte sua, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento.

**Pertanto non esiste una vera o propria scadenza ma sarà necessario procedere a tali nuovi adempimenti rispettando i nuovi obblighi di cui sopra.**

Cordiali saluti

per **A.GI.SCO**

**Studio Lerro - Bondavalli**